

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00777/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 777 del 2023, proposto da

***** *, ***** e ***** *, tutti rappresentati e difesi dalle
avvocate Chiara Chessa e Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da
Registro di Giustizia;

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro
tempore*, anche per le Direzioni Provinciali di Asti e Viterbo, rappresentato e difeso
dalle avvocate Franca Borla e Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC
da Registro di Giustizia;

per l'accertamento

diritto dei ricorrenti al beneficio economico normativamente contemplato dall'art.
6-bis del d.l. 21/09/1987 n. 387 e del conseguente obbligo in capo all'INPS di
provvedere alla rideterminazione e alla riliquidazione del trattamento di fine
servizio loro spettante mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei "sei
scatti stipendiali" previsti dalla disposizione menzionata, oltre interessi e

rivalutazione monetaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INPS;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, co. 4-*bis* c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 giugno 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – I ricorrenti, membri in congedo della Guardia di Finanza, hanno agito in giudizio per l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio (di seguito "TFS") mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, del beneficio di sei scatti stipendiali, previsto dall'art. 6-*bis* d.l. 21/09/1987 n. 387, convertito con legge del 20/11/1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 legge 07/10/1990 n. 232.

Dalla documentazione di causa si apprende che i ricorrenti sono stati collocati a riposo su domanda, dopo più di trentacinque anni di servizio utile contributivo e dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. Ricevuto il prospetto di liquidazione del TFS, ne hanno contestato la correttezza, lamentando presso l'INPS la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali prevista dal menzionato art. 6-*bis* d.l. 387/1987 e intimando l'Istituto di provvedere all'erogazione delle ulteriori somme spettanti. Non avendo ricevuto risposta, i ricorrenti si sono determinati ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

2. – L'Amministrazione intimata si è ritualmente costituita in giudizio, deducendo di aver avviato la pratica per il ricalcolo del TFS mediante inclusione del beneficio previsto dall'art. 6-*bis* d.l. 387/1987, come preteso dai ricorrenti. Ha chiesto quindi

che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19/06/2026, la causa è stata introitata per la decisione, senza previa discussione, come da istanze depositate da entrambe le parti.

4. – Difettano le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, co. c.p.a.

Non vi è prova del fatto che il procedimento avviato dall’Amministrazione resistente, ai fini del ricalcolo del TFS dei ricorrenti, si sia concluso con provvedimento espresso, né del fatto che il beneficio economico sia stato concretamente erogato agli interessati. Il patrocinio attoreo si è d’altronde opposto all’istanza di cessazione della materia del contendere, lamentando – appunto – la mancata emissione da parte dell’INPS di un provvedimento espresso che riconosca l’applicazione del trattamento previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 in favore dei ricorrenti.

Non è possibile, insomma, affermare che la pretesa sostanziale avanzata dai ricorrenti in questo giudizio sia stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa. Conseguentemente, essi conservano un interesse alla pronuncia di merito.

5. – Tanto premesso, il giudizio verte intorno all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, ai fini del trattamento di fine servizio in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

5.1 - La questione ha fatto oggetto di un significativo e duraturo contrasto nella giurisprudenza amministrativa (favorevoli alle tesi dei ricorrenti *ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05/09/2022, n.11398, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 15/04/2022, n. 866; TAR Friuli Venezia Giulia, 22/03/2022, n. 158; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 15/03/2022, n. 765; di opinione contraria TAR Calabria, Reggio Calabria, 28/03/2022, n. 223, TRGA Trento, 14/04/2022, n. 83; Id., 01/07/2021, n. 114, TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 02/03/2022, n. 2445), compostosi attorno all’indirizzo – inizialmente recessivo – favorevole al riconoscimento del beneficio

di cui all'art. 6-*bis* d.l. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare. In tal senso, con motivazione ampia e perspicua, si sono autorevolmente espressi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza del 19/08/2022 n. 926 (e con successive sentenze conformi del 29/12/2022 n. 1326, 1329 e 1331) e la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenze del 18/04/2023, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 (nonché con sentenza del 15/05/2023 n. 4844).

Questo Tribunale ha condiviso tale indirizzo con pronunce della Prima Sezione (sentenza 12/09/2022, n. 733 e del 31/01/2023 n. 118), nonché da ultimo della Terza Sezione (sentenze 19/07/2023 n. 578, del 14/12/2023 n. 989, 21/07/2023 n. 717; 14/12/2023 n. 989; 22/01/2024 n. 63; 20/03/2024 n. 293; 22/04/2024 n. 401; 27/05/2024 n. 567; 09/01/2025 n. 20; 23/01/2025 n. 185 e 192).

5.2 - Trattandosi di un terreno argomentativo ampiamente dissodato, è possibile un cursorio richiamo ai principali nodi rilevanti ai fini della decisione.

Le argomentazioni poste a fondamento dell'orientamento favorevole all'estensione dell'istituto di cui all'art. 6-*bis* d.l. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia possono essere compendiate nei seguenti punti:

- i) l'art. 4 del d.lgs. 165/1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettata ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio;
- ii) l'istituto dell'attribuzione di sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è disciplinato dall'art. 6-*bis* del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza;
- iii) l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, per effetto dell'art. 2268 comma 1 n. 872 Cod. Ord. Mil., non comporta la reviviscenza dell'art. 1 comma

15-*bis* del d.l. n. 379/1987 nella sua formulazione previgente, poiché – per consolidato principio – l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma (art. 1 comma 15-*bis* del d.l. n. 379/1987) che limita l’applicazione del beneficio degli scatti di anzianità ai fini del calcolo del TFS ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell’art. 1911 co. 3 Cod. Ord. Mil, a tenore del quale l’art. 6-*bis* d.l. n. 387/1987 «*continua ad applicarsi*» alle forze di polizia a ordinamento militare;

iv) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto, «*la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121*» Consiglio di Stato, 15/5/2023 n. 4844);

v) quanto infine all’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, l’art. 6-*bis* d.l. 387/1987 estende il beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) nonché al personale collocato in quiescenza su domanda, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile (comma 1).

6. – Facendo buon governo di questi principi alla fattispecie controversa, il ricorso non può che meritare integrale accoglimento

I ricorrenti sono ex appartenenti alla Guardia di Finanza, posti in quiescenza su domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e dopo il

trentacinquesimo anno di servizio utile contributivo.

Sono dunque integrati gli elementi della fattispecie di cui all'art. 6-*bis* d.l. 387/1987.

Tali conclusioni trovano conforto nelle difese rassegnate dall'INPS in questo giudizio e nel contegno assunto dall'Istituto in sede stragiudiziale (*supra* §4), i quali attestano la spettanza del beneficio in favore dei ricorrenti.

7. – Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-*bis* d.l. n. 387/1987, oltre interessi. Non può invece essere accolta la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma spettante, in quanto escluso dall'art. 16 co. 6 legge n. 412/1991 e dall'art. 22 co. 36 legge n. 724/1994 (cfr. TAR Valle d'Aosta, Sez. Unica, 14/11/2024, n. 39).

8. – L'obiettivo peculiarità della controversia e il complessivo contegno delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio mediante attribuzione del beneficio economico previsto dell'art. 6-*bis* d.l. 21/09/1987 n. 387;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore

Lorenzo Maria Lico, Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Francesco Perilongo

IL PRESIDENTE

Tito Aru

IL SEGRETARIO